



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1496 DEL 07/12/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE A SEGUITO VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA “ALBERGO CIARDI“ DI CANOVE DI ROANA.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

Richiamate:

- la DGR n. 1327 del 23/07/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3”;
- la DGR n. 807 del 27/05/2014 “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014”;

Visti:

- il decreto n. 38 del 14.07.2015 di approvazione del modello regionale di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione degli alberghi o hotel, ai sensi dell’art.32 della L.R. 14 giugno 2013 n.11 e della DGR n. 807/2014;
- il decreto n. 111 del 25/05/2018 di “Approvazione informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, nei modelli regionali di domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari e case sugli alberi. Revoca della precedente informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003. L.R. n. 11/2013. art. 32”.

Richiamato il provvedimento dirigenziale prot. n. 36522 del 28/05/2015 di classificazione ad

UNA STELLA della struttura ricettiva alberghiera denominata “CASA CIARDI” di Canove di Roana rilasciato a favore del Signor Faccin Paolo in qualità di legale rappresentante della società “Albergo Ciardi S.N.C. di Faccin Paolo e Giuseppe” con sede legale a Canove di Roana in Via Bellocchio n. 5;

Preso atto che il Signor Faccin Paolo (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di Socio della Ditta “Albergo Ciardi S.N.C. di Faccin Paolo e Giuseppe” con sede legale a Canove di Roana in Via Bellocchio n. 5, tramite SUAP del Comune di Roana ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2013, comunicazione di cessazione dell'attività per affitto d'azienda a favore della ditta “Villa Ciardi S.N.C. di Faccin Marco & C.” (comunicazione pervenuta alla Provincia il giorno 13/11/2018 ed assunta al protocollo generale della Provincia in pari data al numero 74443);

Preso atto che il Signor Faccin Marco (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “Villa Ciardi S.N.C. di Faccin Marco & C.” con sede legale a Roana in Via Bellocchio n. 1 (P.IVA n. 04176620245), tramite SUAP del Comune di Roana ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2013, SCIA per subingresso nella gestione della struttura ricettiva a seguito atto di affitto d'azienda stipulato in data 09/10/2018 dal Notaio dott. Muraro Giuseppe con sede ad Asiago e con decorrenza dal 09/10/2018 (comunicazione pervenuta alla Provincia il giorno 13/11/2018 ed assunta al protocollo generale della Provincia in pari data al numero 74444);

Dato atto che nella sopra richiamata SCIA di subingresso il Signor Faccin Marco ha dichiarato che i locali ove è esercitata l'attività ricettiva e la loro capacità ricettiva sono descritti nella documentazione di classificazione agli atti della Provincia e che dall'ultimo atto di classificazione i locali non hanno subito modifiche strutturali, né di destinazione, né di capacità ricettiva e dichiarando, altresì, che la denominazione della struttura è “Albergo Ciardi”;

Verificato ai sensi dell'art. 32 comma 3 della L.R. 11/2013 che non esistono omonimie con altre strutture ricettive nell'ambito territoriale dello stesso comune;

Vista la L.R. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. di aggiornare la classificazione della struttura ricettiva alberghiera, come di seguito riportato:

Denominazione dell'esercizio:	ALBERGO CIARDI
Tipologia di classificazione:	Albergo
Categoria assegnata:	UNA STELLA
Ricettività:	- n. 4 camere singole senza bagno; - n. 4 camere doppie senza bagno; - n. 2 camere a più di due letti senza bagno;
Posti letto standard per ospiti:	n. 18
Bagni:	n.4
Periodo di apertura:	Stagionale
Ubicazione:	Via Bellocchio n. 1 – Roana fraz. Canove
Titolare della classificazione:	Signor Faccin Marco (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “Villa Ciardi S.N.C. di Faccin Marco & C.” con sede legale a Roana in Via Bellocchio n. 1 (P.IVA n. 04176620245).

2. di comunicare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Roana;
3. di confermare tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento di classificazione n. 36522 del 28/05/2015, compresa la validità del periodo di classificazione;
4. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, comma 5) lettera b) della L. R. 11/2013;
5. di dare atto che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;
6. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
7. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 07/12/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: geom. Renato Rizzi